



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente "Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni varie".

## Relazione

### Art. 1

#### Disposizioni in materia di enti locali e politiche territoriali

**Commi 1-2** Il comma 1 dispone l'integrazione del finanziamento di cui al comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 48/2018 che prevede agevolazione per interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione volti al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato destinato prevalentemente ad uso residenziale, con una premialità per gli interventi di efficientamento energetico e per quelli previsti nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti a rischio di spopolamento. Nel corso del 2019, in attuazione della L.R. n. 48 del 28.12.2019 e della Delib.G.R. n. 22/46 del 20.6.2019, è stato pubblicato il bando "Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio immobiliare privato ricadente nel territorio regionale" per l'assegnazione delle agevolazioni suddette, i cui termini per la partecipazione sono scaduti il 23.09.2019. Il numero di domande pervenute, per un ammontare di risorse richiesto superiore agli 83 milioni di euro, denota un evidente interesse, verso la misura, da parte dei cittadini. Pertanto si è ritenuto opportuno incrementare la dotazione finanziaria destinata al bando in argomento.

L'autorizzazione di spesa è consentita grazie alla riprogrammazione delle risorse liberate a seguito dell'abrogazione, dell'art. 4, comma 3 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, disposta nel comma 2. L'articolo abrogato dispone che la Regione in coerenza con le finalità e gli obiettivi della pianificazione paesaggistica regionale, promuove azioni e interventi urgenti di recupero e di riqualificazione di immobili, elementi infrastrutturali o aree di pregio ambientale compromessi o degradati, in modo da assicurare la salvaguardia, la valorizzazione e la sicurezza del territorio e da favorire il miglioramento della qualità dell'abitare o dei servizi. L'esigenza di riprogrammazione nasce dalle difficoltà applicative della disposizione abrogata, che ne hanno, fino ad oggi, impedito l'attuazione. Tale abrogazione consente di riprogrammare risorse pari a euro 2.000.000.

**Comma 3** L'autorizzazione di spesa è dovuta dalla necessità di garantire gli equilibri di bilancio di parte corrente per l'anno 2019.

**Comma 4** Il presente comma dispone l'erogazione di un finanziamento di euro 300.000 a favore del Comune di Uri da destinare ai lavori di riqualificazione dell'ex mattatoio. Secondo il progetto la struttura, di proprietà comunale, sarà riqualificata per ospitare alcuni uffici della protezione civile.

**Comma 5** Gli eventi alluvionali degli ultimi mesi hanno fatto registrare notevoli danni in particolare lungo le strade di perimetrazione agraria appartenenti al comune di Villanova, inoltre l'esondazione del fiume ha reso impossibile l'utilizzo del ponte. La presente norma prevede la concessione di un finanziamento straordinario a favore del Comune di Villanova al fine di consentire al Comune di effettuare gli interventi ritenuti urgenti.

**Comma 6** La riqualificazione del territorio regionale è fondamentale al fine di garantire ai cittadini la possibilità di vivere in sicurezza. In particolare si ritiene indispensabile finanziare interventi di ripristino di opere pubbliche danneggiate a seguito di calamità naturali e di mitigazione del rischio idrogeologico. Attraverso la presente disposizione si prevede di finanziare gli interventi di messa in sicurezza del versante



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

franso per consentire il ripristino della percorribilità della strada Santa Giulia - Monte Ledda e della strada provinciale n. 76 attualmente danneggiate dagli eventi fransosi accaduti in territorio di Ploaghe.

**Comma 7** La norma autorizza la spesa di euro 100.000 a favore del Comune di Alà dei Sardi per gli interventi di ripristino della strada di Nuralatos.

**Comma 8** La norma prevede un finanziamento in favore del Comune di Orosei per gli interventi di ripristino del ponte di Janas e Piras.

**Comma 9** La norma prevede un finanziamento a favore della parrocchia di Sant'Anna sita in Cagliari per i lavori di ristrutturazione, sistemazione del sagrato e delle pertinenze.

**Comma 10** I termini previsti al comma 4 dell'articolo 6 della L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna) devono essere modificati in quanto nel corso del tempo si è riscontrata una forte criticità sul rispetto dei predetti termini dovuti a varie cause tra cui:

- scarsità di risorse umane degli uffici comunali;
- variazione degli organici degli uffici comunali;
- tempi necessari all'ottenimento di tutte le autorizzazioni/nulla osta necessari.

**Art. 2**

**Disposizioni in materia di ambiente, territorio e trasporti**

**Comma 1** Il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2018, ha disposto un finanziamento annuo di euro 500.000 per gli anni 2018-2020 per far fronte alle spese per lo sgombero della neve e l'acquisto e lo spargimento del sale a carico dei comuni montani. Il finanziamento di parte corrente è da attribuire ai 33 comuni montani ricadenti nella zona altimetrica "Montagna" secondo la classificazione ISTAT, come individuati dall'articolo 5, comma 22 della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018

La presente disposizione è necessaria per consentire ai comuni nei quali si sono registrate le maggiori criticità nel periodo 2010-2019, l'acquisto di mezzi, attrezzature e accessori necessari per far fronte alle emergenze per lo sgombero della neve.

Tali comuni saranno individuati con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, sulla base di uno studio delle principali criticità registrate nel suddetto periodo.

**Comma 2** La disposizione abrogata prevede l'autorizzazione di spesa per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per un piano frazionato pluriennale di acquisto di mezzi per il rinnovo parco mezzi della direzione generale della Protezione Civile. Nel corso dell'anno 2019, per la parte di competenza della Direzione della Protezione Civile, non è stato possibile procedere all'attuazione della norma e pertanto si ritiene opportuno liberare e riprogrammare le risorse inizialmente destinate al rinnovo del parco mezzi della Protezione Civile.

**Comma 3** La presente disposizione prevede l'incremento dello stanziamento destinato, dalla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall'art. 6, comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011, all'erogazione di contributi a favore delle Amministrazioni comunali per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo su terreni che insistano in prossimità di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

solidi urbani o di produzione di energia da fonte fossile (tipologia "A"), nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione (tipologia "B").

La spesa di euro 7.860.000 autorizzata per l'annualità 2019 dall'articolo 5, comma 8, della legge regionale n. 1/2018 (legge di stabilità 2018) si è rivelata non sufficiente a coprire l'effettivo fabbisogno. Infatti a causa della carenza di disponibilità finanziaria, non è stato possibile assegnare a tutti i comuni aventi diritto e inseriti in graduatoria, in quanto in possesso dei requisiti richiesti ai sensi della deliberazione n. 18/20 del 2019, il relativo contributo (tipologia "B" n. 35 comuni e tipologia "A" n. 1 comune).

La relativa copertura finanziaria è stata rinvenuta a carico dello stanziamento disponibile sul capitolo SC04.1138 destinato all'erogazione delle premialità legate al conseguimento di soglie predeterminate nella raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in quanto conseguentemente alle modifiche introdotte con il Decreto 26 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che hanno innalzato le soglie inerenti le percentuali prestabilite di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, numerosi comuni di fatto non hanno raggiunto i target previsti per l'attribuzione della premialità, nonché a carico dei capitoli SC04.1587, SC04.1129, SC04.1139, SC04.1393, SC04.1607, SC08.6573, SC08.7668, SC08.7812, la cui dotazione finanziaria iniziale è stata oggetto di riprogrammazione.

**Comma 4** Il presente comma prevede l'abrogazione espressa di alcune disposizioni contenute nella L.R. n. 48/2019 perché inattuabili.

In particolare, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 comma 8 prevede il trasferimento ad ARPAS delle somme per la redazione di appositi piani di monitoraggio delle emissioni acustiche negli aeroporti di Cagliari – Elmas e Alghero-Fertilia e Olbia. Al riguardo si evidenzia che ai sensi del D.P.R. 11 novembre 1997 n. 496, art. 2, commi 2 e 5, la gestione e la manutenzione del sistema di monitoraggio è assicurata dall'ente o società esercente l'aeroporto mentre l'ARPAS effettua ispezioni periodiche per verificare l'efficienza dei sistemi di monitoraggio. Tali condizioni non rendono attuabile il trasferimento di risorse all'Agenzia rendendo disponibili il finanziamento per una riprogrammazione delle risorse.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento all'autorizzazione contenuta nel successivo comma 9 del medesimo articolo 4 inerente un contributo straordinario a favore del Comune di Sarroch per la realizzazione del piano di monitoraggio ambientale del proprio territorio. Di fatto tali risorse finanziarie non possono essere trasferite al Comune, in quanto per espressa previsione normativa, l'attività da realizzarsi non rientra nelle competenze del comune ma dell'ARPAS che ai sensi della propria legge istitutiva (L.R. n. 6/2006) è competente alla realizzazione e gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra ambiente e salute delle popolazioni; altresì compete ad ARPAS l'assistenza tecnico-scientifica agli enti competenti in materia ambientale, territoriale, agricola, industriale, infrastrutturale e nelle altre attività economiche e sociali che producono un impatto con l'ambiente, nonché agli enti di prevenzione e di protezione civile, per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza, e per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale e sanitaria.

**Comma 5** Il presente comma prevede l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2019 di 70.000 euro destinata all'agevolazione alla fruizione, da parte delle forze dell'ordine, del sistema del trasporto pubblico locale e ferroviario al fine di incentivare l'utilizzo del mezzo pubblico e in funzione di prevenzione e garanzia di ordine pubblico e/o di supporto ai verificatori.

Detta norma risulta di difficile applicazione in quanto, da un lato si sovrappone parzialmente alle disposizioni del vigente decreto dell'Assessore dei Trasporti n.10 del 29 gennaio 2003 recante "Libero percorso per ufficiali e agenti di polizia giudiziaria" con il quale si prevede il libero percorso sui servizi di trasporto senza



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

limitazione di numero per gli Ufficiali ed in numero di due per vettura per gli Agenti, dall'altro prevede un ammontare di risorse (euro 70.000) non ancorato ad alcuna previsione specifica di fabbisogno. Il richiamato decreto, unitamente alle disposizioni regionali e nazionali di settore, contribuisce pertanto a determinare la cornice tecnico-normativa dei vigenti contratti di servizio nell'ambito dei quali trovano erogazione i correlati servizi di TPL.

**Comma 6** La legge regionale n. 19 del 2014 all'articolo 2, comma 4, lettera a) prevede che sono soggette a definanziamento ope legis le autorizzazioni di spesa assunte in favore degli enti per opere delegate o affidate mediante atto convenzionale, di provenienza degli esercizi 2012 e 2013, per le quali non sia assunta da parte dell'ente beneficiario l'obbligazione giuridicamente vincolante entro il 31.12.2016. Tale termine è stato già differito al 31.12.2017 con il comma 32 dell'articolo 1 della legge regionale n. 32 del 2016, al 31.12.2018 con il comma 23 dell'art. 5 della legge regionale n. 1 del 2018 e al 31.12.2019 con il comma 77 dell'art. 5 della legge regionale n. 40 del 2018.

Allo stato risulta che diversi beneficiari non riusciranno a provvedere al conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro il termine suddetto (31.12.2019). Per quanto di competenza dell'Assessorato rientrano in tale casistica diversi Comuni beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di centri di raccolta e di ampliamenti di discariche per rifiuti urbani; tali interventi sono previsti nella pianificazione regionale e pertanto sono indispensabili per la corretta esecuzione del servizio pubblico di raccolta e trattamento dei rifiuti. Si rende, pertanto, necessario procedere al differimento dei termini.

**Comma 7** L'autorizzazione di spesa prevede il finanziamento finalizzato al completamento, nell'anno 2019, dell'ecocentro nel Comune di Orgosolo.

**Comma 8** L'autorizzazione di spesa è dovuta al risarcimento patrimoniale a favore delle vittime degli incendi boschivi. Il relativo riparto tra i comuni colpiti dagli incendi è definito dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente successivamente all'istruttoria e valutazione dei danni subiti.

**Comma 9** L'autorizzazione di spesa è dovuta alla necessità di garantire la tutela ambientale e paesaggistica delle zone umide e lagunari.

**Comma 10** La norma prevede un finanziamento a favore del comune di Quartucciu per i lavori di rinaturalizzazione ambientale e idraulica e la realizzazione del parco lineare sul rio Is Cungiaus. Tali interventi sono necessari al fine di ridurre il rischio idrogeologico.

**Art. 3**

**Disposizioni in materia di sostegno alle attività economiche, politiche del lavoro e al turismo**

**Comma 1** La norma prevede un contributo una tantum pari a un massimo di euro 13.500,00 pro capite, comprensivo dell'IRAP, in favore degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana, cessati dal rapporto di lavoro a seguito della liquidazione delle rispettive società e non sostenuti dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga, con riferimento agli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, e che si trovino in una situazione di ridotta occupazione successiva al licenziamento, a condizione che non abbiano fruito degli interventi di cui alla L.R. n. 25/2018, così come modificata dall'art. 6 comma 39 della L.R. n. 48/2018. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro il termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di attuazione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Comma 2** La presente disposizione si rende necessaria, in quanto per l'annualità 2019, le tempistiche necessarie per l'attivazione della procedura non consentono il pieno utilizzo delle risorse, pertanto le stesse vengono riprogrammate al fine di destinarle nell'anno in corso ad interventi ritenuti strategici.

**Comma 3** L'Agenzia Sarda per le politiche attive del Lavoro registra attualmente diverse procedure cofinanziate dal Programma Operativo Regionale Sardegna FSE 2014/2020 in corso di attuazione.

Tali procedure concorrono a garantire un'adeguata presenza di offerta sul territorio di strumenti di natura differente finalizzati al rafforzamento dell'occupabilità dei cittadini sardi e, grazie all'affermata presenza nelle diverse aree della regione dei Centri Per l'Impiego (CPI), sono caratterizzate da un importante dialogo di prossimità tra i potenziali destinatari delle misure e dalla struttura di gestione del Programma.

Tale approccio è stato ulteriormente valorizzato dall'attivazione di interventi aggiuntivi, resi possibili dal Fondo sociale attraverso le azioni di accordo di partenariato del Programma regionale e dal Piano di Attuazione regionale del PON Iniziativa occupazione giovani, del quale la Direzione generale del Lavoro ricopre il ruolo di Organismo intermedio. In relazione agli appena menzionati interventi, infatti, la forte presenza sul territorio dei CPI è stata resa disponibile agli altri Servizi del sistema regione che operano sui menzionati programmi.

A seguito di una puntuale analisi da parte dell'Agenzia sull'effettivo fabbisogno per misura è emersa l'esigenza di incrementare la dotazione integrando lo stanziamento delle procedure già finanziate dal POR FSE attraverso l'utilizzo di fondi regionali. Ciò permette a quota parte dei cittadini che non hanno potuto accedere precedentemente agli interventi di poterne usufruire.

**Comma 4** Nell'ambito degli adempimenti finalizzati alla chiusura della procedura liquidatoria del Consorzio ZIR di Tempio Pausania, avviata ai sensi dell'art. 7, comma 38, della L.R. n. 3/2008, con la presente disposizione si propone di accantonare, nel Bilancio regionale, l'importo di euro 300.000 a copertura degli oneri che dovessero sopravvenire successivamente alla chiusura della medesima procedura liquidatoria, anche a seguito di un eventuale accertamento tributario avente ad oggetto l'imposizione fiscale correlata all'attività liquidatoria, nonché agli effetti di quanto disposto dall'art. 36 del DPR n. 602/1973.

La necessità di accantonare le suddette risorse è già stata evidenziata con deliberazione della Giunta regionale n. 33/17 del 22 agosto 2019 ma, ai fini delle conseguenti variazioni di natura contabile è necessaria un'apposita disposizione di legge.

**Comma 5** Nel corso del 2019 è emersa l'estrema urgenza di reperire risorse necessarie a garantire la prosecuzione delle attività inerenti la gestione, la salvaguardia e la valorizzazione dei Cavallini della Giara di Gesturi, la cui salute risente della mancanza di pascolo, dovuta sia alla diminuzione delle risorse di pascolo disponibili, sia agli eventi stagionali come la siccità estiva particolarmente prolungata.

**Commi 6 e 7** Il comma 29 dell'articolo 5 della legge regionale 5.11.2018 n. 40 prevede che siano assegnati ai consorzi di bonifica i comprensori irrigui ancora gestiti dall'ENAS e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge quadro in materia di consorzi di bonifica), siano ridelimitati i comprensori di bonifica dei consorzi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici), in riferimento al Sistema idrico multisettoriale regionale (SIMR) e al servizio settoriale agricolo.

In attuazione della summenzionata norma, con deliberazione n. 6/53 del 5.2.2019, la Giunta regionale ha deliberato di trasferire, ai sensi del comma 29 dell'art. 5 della L.R. n. 40/2018, la competenza gestionale delle opere incluse nei distretti irrigui denominati rispettivamente "ex ONC (Opera Nazionale Combattenti)" e



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

“Isili Nord” dall'Ente Acque della Sardegna al consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale, con decorrenza dal 1.4.2019 e disporre che l'impianto di sollevamento ONC, opera codificata 7B.P1, retroceda da “multisetoriale” (ex Delib.G.R. n. 51/57 del 20 dicembre 2007 e successivo DPR n. 135 del 27 dicembre 2007) a monosettoriale ad uso esclusivamente irriguo.

Con Decreto presidenziale n.37 del 15.3.2019, a seguito della Convenzione stipulata in data 1 marzo 2019 dal Consorzio e da ENAS, la competenza gestionale delle opere incluse nei distretti irrigui denominati rispettivamente “ex ONC (Opera Nazionale Combattenti)” e “Isili Nord” è stata trasferita dall'Ente Acque della Sardegna al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, con decorrenza dal 1.4.2019.

Occorre evidenziare che la citata deliberazione n. 6/53 del 5.02.2019 prevede che “i maggiori costi di gestione sostenuti dal consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale per effetto della presente deliberazione, eccetto i costi energetici sostenuti per l'erogazione in pressione dell'acqua irrigua ristorati da ENAS ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 6 /2008, debbano essere tenuti in considerazione nella ripartizione annuale dei contributi regionali riservati ai consorzi di bonifica ai sensi della L.R. n. 6/2008”.

Al riguardo si fa presente che, per l'annualità corrente, la Giunta regionale ha ripartito i contributi ordinari ai Consorzi di bonifica con la deliberazione n. 4/36 del 22.01.2019, quindi in data antecedente alla modifica del Comprensorio irriguo del Consorzio della Sardegna Meridionale.

La deliberazione di ripartizione ha assegnato al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale le seguenti somme:

- euro 6.766.863,75 per le finalità di cui all'art. 5, comma 2, lett. c) e d) e comma 4 della L.R. n. 6/2008 (contributo manutenzioni);
- euro 1.195.601,40 per le finalità di cui all'art. 5, comma 4 bis (gestione impianti e attività istituzionale).

Inoltre, con la deliberazione n. 4/35 del 22.1.2019, al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale sono stati assegnati € 1.820.000 ai sensi della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, per le finalità di cui all'articolo 31, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (abbattimento dei costi di funzionamento anche progressi, diretti ed indiretti, attinenti l'attività istituzionale degli Enti).

Il Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale ha evidenziato che le manutenzioni dei nuovi distretti sono decisamente più onerose rispetto a quelle ordinarie dei distretti del Consorzio:

- per quanto riguarda il distretto di Isili, i costi di manutenzione sono più elevati a causa della distanza del distretto dal comprensorio del consorzio, oltre 30 minuti alla sede consortile più vicina (Senorbì);
- per quanto riguarda il distretto ex Opera Nazionale Combattenti, che al contrario è contenuto all'interno del Distretto Consortile n.2, sono emerse solo recentemente le criticità legate allo stato delle condotte in ghisa, completamente ammalorate a causa dell'aggressività dei suoli, che necessitano di interventi quotidiani di manutenzione straordinaria, e alle condizioni dell'impianto di sollevamento a servizio del distretto.

La presente disposizione prevede, al comma 8, l'incremento dello stanziamento di € 350.000, stimato in proporzione alla dimensione delle nuove superfici attrezzate, consente al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale di far fronte agli oneri integrativi da sostenere per garantire le attività connesse alla manutenzione ordinaria delle opere incluse nei distretti irrigui trasferiti, al comma 9, il finanziamento, sempre a favore del Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, degli interventi di manutenzione straordinaria sull'intera rete di distribuzione irrigua come ridelimitata.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Comma 8** La legge regionale del 7 agosto 2014, n. 16 che tutela e valorizza le risorse genetiche animali e vegetali e l'agrobiodiversità della Regione Sardegna, prevede all'articolo 4 l'istituzione del Repertorio Regionale, nel quale iscrivere le risorse genetiche a rischio di erosione ed estinzione genetica da tutelare. Tale strumento verrà implementato attraverso un portale online gestito dall'Agenzia Laore Sardegna, che con la deliberazione n. 48/28 del 2.10.2018 è stata autorizzata alla tenuta e gestione del Repertorio.

Valutato il costo di attuazione, il presente comma dispone il finanziamento di euro 50.000 a favore dell'Agenzia Laore da destinare alla realizzazione del Portale suddetto.

**Comma 9** La legge regionale n. 40 del 5.11.2018, art. 5, comma 38, ha autorizzato l'Amministrazione regionale ad erogare aiuti per l'abbattimento del costo delle garanzie emesse dai confidi, destinando all'intervento euro 1.000.000,00. C.d.R. 00.06.01.01. La stessa norma prevede che gli aiuti saranno erogati nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e secondo le direttive applicative adottate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale. Con la deliberazione n. 60/15 del 11.12.2018 la Giunta regionale ha approvato gli atti per l'attuazione dell'intervento destinando l'aiuto a sostenere le esigenze di liquidità delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conseguenti alle calamità intercorse nell'anno 2017 e 2018. Poiché permangono le condizioni economiche e le esigenze delle imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli la presente disposizione prevede di destinare all'intervento risorse finanziarie anche per l'anno 2019 pari a euro 1.000.000,00.

**Comma 10** Il presente comma prevede l'incremento dell'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 6, comma 15 della L.R. n. 40/2018 finalizzata alla tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna, al fine di proseguire nelle attività di promozione e divulgazione del contrassegno regionale di attestazione della vendita di pane fresco.

**Comma 11** All'interno del programma LAVORAS è stata finanziata la prosecuzione degli interventi denominati "Azione 2 (Bosco)" di cui all'articolo 27, comma 5, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4. Con la presente norma si esplicita sia che la programmazione delle risorse ad essa destinate per l'anno 2019, pari a 2 milioni di euro, deve essere effettuata secondo i criteri, le modalità e i soggetti stabiliti dall'articolo 27, comma 5 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4.

**Comma 12** Con la norma si elimina il tetto del milione di euro previsto nel comma 5 dell'articolo 27 della L.R. 11 maggio 2006, n. 4, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dello stanziamento annuo.

**Comma 13** L'impianto di depurazione reflui industriali del Consorzio Industriale Provinciale di Carbonia Iglesias è costituito da un'unica linea di trattamento in esercizio presso l'agglomerato industriale di Portovesme da circa ventuno anni in maniera continuativa. Nel 2005 il Consorzio ottenne un finanziamento per operare una modifica degli impianti, da un lato il potenziamento della linea di processo esistente e dall'altro la costruzione di una nuova linea di trattamento indipendente. I lavori di quest'ultima sono in fase di completamento e si prevede che la nuova piattaforma depurativa possa essere collaudata entro i primi mesi dell'anno 2020. Contemporaneamente sono stati realizzati alcuni adeguamenti funzionali sulla vecchia linea, intervenendo parzialmente su alcuni parti dell'impianto, lasciando però irrisolte alcune problematiche relative all'adeguamento tecnologico e all'aggiornamento delle dotazioni di sicurezza. Le caratteristiche inadeguate di condotte, canali, valvole, tubazioni del sistema di emissione, limitano ancora la capacità massima di uscita dell'impianto verso lo scarico a mare, costituendo una vera e propria riduzione del flusso, anche tenendo conto delle future necessità di incremento del trattamento (acque di falda, nuove attività produttive, ecc.). Stante l'attuale situazione appaiono pertanto necessari alcuni adeguamenti funzionali al vecchio impianto di



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

depurazione da 300 mc/h volti a garantire una regolare gestione degli effluenti e delle acque industriali trattate e scaricate. Con la presente disposizione si prevede di erogare un contributo straordinario in favore del Consorzio industriale provinciale Carbonia Iglesias, pari a euro 900.000, per la realizzazione delle opere suddette e la gestione del maggior flusso di effluenti in uscita nel depuratore consortile, dovuti all'ultimazione delle opere di adeguamento funzionale del medesimo impianto.

**Comma 14** Il presente comma prevede la concessione di un contributo di euro 40.000 a favore dell'associazione culturale Speleo Club Nuxis per la prosecuzione del programma di promozione del turismo sostenibile, speleologico e archeologico promosso dalla medesima associazione.

**Comma 15 e 16** Non è stato possibile utilizzare gli stanziamenti in quanto si è riscontrato l'impossibilità di applicare le norme se non con un supporto normativo e regolamentare corretto.

**Comma 17** La norma si rende necessaria ai fini del disbrigo delle pratiche arretrate relative a premi, contributi ed erogazioni di qualsiasi natura nel settore agricolo. In tal senso si prevede la costituzione di una speciale task force, presso la Presidenza della Regione, che in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2006 n. 13, e per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge che svolga le attività istruttorie ed invii per i conseguenti pagamenti gli elenchi dei beneficiari con i rispettivi importi all'organismo pagatore. In considerazione che la task force sarà istituita presso la Presidenza della Regione, e pertanto in ambito regionale, il personale può essere individuato come segue, con diversi riflessi economici:

- a) per il personale della task force appartenente all'Amministrazione regionale il costo aggiuntivo per ciascuna unità impiegata sarà corrispondente all'incentivo economico. Tale incentivo può essere stimato mensilmente in € 855,00 per un dipendente di categoria C e € 1.008,00 per un dipendente di categoria D (corrispondenti alle attuali indennità di gabinetto previste dal CCRL). Oltre tali importi è necessario aggiungere gli oneri previdenziali e Irap con aliquota complessiva media del 40,78%;
- b) per il personale della task force proveniente da altre amministrazioni (sia interne che esterne al sistema Regione) occorrerà prevedere il rimborso sia dell'incentivo economico sia dell'intero trattamento retributivo in godimento. Tale importo può essere complessivamente stimato mediamente in € 58.000,00 a persona in ragione annua (comprensivo degli oneri riflessi). Detto importo corrisponde alla media che attualmente rimborsiamo per ciascuna unità esterna degli uffici di gabinetto.

Ai fini di una quantificazione in legge sono assunte 180 unità appartenenti all'Amministrazione regionale e 20 unità proveniente da altre amministrazioni (sia interne che esterne al sistema Regione).

**Comma 18** La norma è finalizzata al potenziamento dei servizi locali attraverso la riqualificazione e modernizzazione del servizio taxi con autovettura, così come definito dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

**Comma 19** La norma autorizza, per l'anno 2019, la spesa di euro 150.000 in favore dell'Agenzia Agris Sardegna quale contributo per l'attuazione degli interventi di cui al protocollo d'intesa sottoscritto tra la medesima agenzia e la Caritas diocesana recante "Valorizzazione del comparto agricolo per promuovere lo sviluppo economico dei territori, la crescita socio-culturale della comunità, la qualificazione tecnica degli operatori e l'inclusione socio-professionale di individui in condizioni di difficoltà, dei migranti e dei rifugiati.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

#### Art. 4

### Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali

**Comma 1** L'articolo 13 del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 prescrive che le Regioni facciano fronte, con risorse proprie, agli effetti finanziari conseguenti all'erogazione di livelli essenziali di assistenza superiori a quelli uniformi, cosiddetti "extra LEA", pertanto prestazioni straordinarie di assistenza protesica non previste dal DPCM del 2017, non possono essere autorizzate in assenza di norme regionali che dispongano finanziamenti destinati a queste fattispecie.

Il DPCM 12.1.2017 relativo all'approvazione ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza ha previsto un nuovo elenco di dispositivi protesici. Con la presente disposizione si prevede il finanziamento per poter assicurare l'erogazione di dispositivi protesici non compresi nell'elenco ma che sono urgenti per far fronte ad esigenze assistenziali inderogabili che in questa fase riguardano in particolare dispositivi per pazienti tracheostomizzati come le protesi fonatorie e particolari cannule tracheali.

**Commi 2 e 3** Con la proposta normativa di cui ai presenti commi si intende modificare la normativa vigente in materia di contributi per l'attuazione di un piano straordinario per la sterilizzazione dei cani di proprietà (art. 8 comma 34) e per l'assistenza veterinaria e la sterilizzazione dei gatti appartenenti alle colonie feline (art. 8 comma 35).

Tali interventi di rendono necessari, in quanto è pendente un giudizio di legittimità costituzionale sui commi citati per violazione degli articoli 3 e 118 della Costituzione.

Infatti la limitazione della assegnazione di contributi alle sole associazioni previste da registri regionali lede in principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 Cost., nonché l'articolo 118 Cost. teso a favorire la sussidiarietà in senso orizzontale.

**Comma 4** La norma proposta si rende necessaria al fine di non arrecare pregiudizio alle condizioni di accoglienza di minori affidati per disposizione dell'autorità giudiziaria o minori stranieri non accompagnati, nei casi in cui si verifichi che al compimento della maggiore età non si configurino le condizioni dell'effettiva presa in carico. La quantificazione degli oneri è stata effettuata moltiplicando il costo standard di ciascun minore che, avendo compiuto la maggiore età, resta a carico della struttura di accoglienza, per il numero medio di minori che nell'ultimo triennio risultavano a carico delle strutture di accoglienza.

**Comma 5** La norma proposta si rende necessaria, nell'ambito del più ampio sistema di interventi destinati alle famiglie in condizioni di maggiore vulnerabilità economica e sociale, al fine di fornire loro una gamma di strumenti mirati all'accesso ai servizi, con particolare riferimento alla prima infanzia, anche allo scopo di favorire l'inserimento e la permanenza nel mondo del lavoro. Il programma proposto ha lo scopo di sostenere le famiglie tramite l'abbattimento della retta per la frequenza dei propri figli nei nidi e micronidi pubblici o privati in convenzione con i Comuni.

Il costo dell'intervento è stato quantificato moltiplicando il costo medio standard del servizio comunale (euro 500) per il numero di posti autorizzati (pubblico e privato convenzionato) incrementati del 20% al fine di consentire un ampliamento dell'offerta che era pari nel 2016, a 9613 posti autorizzati su un totale, nell'anno 2018, di oltre 40.000 bambini. L'ipotesi si è basata sul presupposto che quasi il 100% delle famiglie che fruiscono del servizio dell'asilo comunale o convenzionato con il Comune abbia un ISEE minore o uguale a 25.000 euro.

La copertura finanziaria è stata garantita con la riduzione dello stanziamento del fondo per il sostegno economico a famiglie e a persone prive di reddito e in condizione di accertata povertà la cui finalità di utilizzo



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

risulta maggiormente limitata rispetto all'annualità 2018 e precedenti in quanto al momento dell'introduzione della misura (2016) non era ancora entrato in vigore il reddito di cittadinanza.

**Comma 6** La norma, alla luce delle recenti innovazioni introdotte e in corso di avvio e gestione a livello nazionale in materia di reddito di cittadinanza, necessita di un periodo di sperimentazione, in modo tale da non incidere in maniera impattante sui processi di gestione della spesa degli Enti Locali.

**Comma 7** La norma proposta si rende necessaria al fine di promuovere, per il tramite di una associazione senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, l'educazione specializzata, l'assistenza Socio-Sanitaria integrata, la formazione degli operatori e la tutela dei diritti delle persone affette da autismo.

**Comma 8** La norma proposta si rende necessaria al fine di assicurare una gestione efficiente ed efficace della legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 concernente "Reddito di inclusione sociale. Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – Agiudu torrau", consentendo ai Comuni che ne hanno la capacità una gestione diretta della misura.

La prima modifica, introducendo la fase di presa in carico "da parte dei Comuni o degli uffici di piano nell'ambito del PLUS territorialmente competente", consente la presa in carico diretta anche da parte dei singoli Comuni che si rende necessaria nel caso di non adeguata operatività da parte degli uffici di piano dei PLUS.

La seconda modifica consente la possibilità di programmare le risorse non necessariamente in ambito PLUS ma, ove occorra, in ambito comunale.

La terza modifica consente la gestione e la progettazione delle misure relative al REIS sia in ambito Comunale che in ambito PLUS per evitare che l'inefficienza di alcuni PLUS danneggi il buon esito delle iniziative.

La possibilità di gestione diretta da parte dei Comuni, determina conseguentemente una integrazione dell'articolo 8, dove verrà inserita la presentazione agli Uffici di piano dell'ambito PLUS territorialmente competente, ove occorra.

Infine, anche i comitati e i tavoli tecnici dedicati non dovranno più essere istituiti obbligatoriamente in ambito PLUS.

**Comma 9** La norma dispone, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la concessione di contributi a favore delle associazioni operanti nel settore della sicurezza sociale, ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge regionale 8 marzo 1997 n. 8, da destinare all'acquisto di arredi e strumenti informatici per ufficio.

**Comma 10** La norma dispone l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2 (Tabella A) della Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 relativa al contributo assegnato alla Casa di Divina Provvidenza di Sassari.

**Comma 11** L'Italia insieme a Stati Uniti, Francia, Germania e Spagna è tra i Paesi in cui fino a oggi si è fatto più ricorso ai robot in sala operatoria.

La chirurgia robotica - chiamata anche chirurgia assistita da robot - che consente di eseguire vari tipi di procedure complesse con maggiore precisione, flessibilità, controllo e meno invasività della chirurgia tradizionale, ha avuto in questi ultimi anni una notevole diffusione anche in Italia. Sono oramai diversi i centri specializzati della penisola che, in vari contesti territoriali, presentano delle eccellenze nell'utilizzo di questa tecnologia. Con la presente norma si intende finanziare la Azienda Tutela Salute al fine di sviluppare la tecnologia della chirurgia assistita anche nella regione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Comma 12** Il presente comma si autorizza la concessione di un contributo di euro 80.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a favore dell'associazione Ierfop Onlus al fine di promuovere le attività di informazione, diffusione e promozione della propria attività istituzionale attraverso i canali tradizionali e nuovi metodi di comunicazione.

**Comma 13** La presente norma prevede l'autorizzazione per l'anno 2019 un contributo straordinario di euro 100.000 al Comune di Bottidda per la costruzione di una casa di accoglienza per anziani.

**Comma 14** La Cassa delle Ammende è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico istituita con la legge 9 maggio 1932, n. 547 e smi. Sulla base di quanto previsto nello Statuto, possono essere finanziati con i fondi della Cassa i seguenti interventi:

- programmi di reinserimento di detenuti e di internati, consistenti nell'attivazione di percorsi di inclusione lavorativa e di formazione, anche comprensivi di eventuali compensi a favore dei soggetti che li intraprendono, e finalizzati all'acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche di attività lavorative che possano essere utilizzate nel mercato del lavoro;
- programmi di reinserimento socio-lavorativo delle persone in misura alternativa alla detenzione o sottoposta a sanzioni di comunità, consistenti in percorsi di inclusione lavorativa e di formazione per la qualificazione professionale, anche comprensivi di compensi a favore dei soggetti che li intraprendono.

La Regione Sardegna ha stipulato un Accordo che si pone l'obiettivo di potenziare le politiche di inclusione sociale e lavorativa tramite la gestione organica e integrata delle risorse messe in campo per l'inserimento sociale, formativo e lavorativo delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale.

- potenziamento di percorsi di inclusione sociale, valorizzando il modello di integrazione con le risorse del territorio e del privato sociale, con il rafforzamento della governance interistituzionale per ampliare le opportunità di accesso al mondo del lavoro, attraverso il cofinanziamento di programmi di reinserimento socio-lavorativo;
- rafforzamento dei programmi di assistenza ai detenuti, agli internati o alle persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative, nonché di recupero dei soggetti tossicodipendenti o assuntori abituali di sostanze stupefacenti o psicotrope o alcoliche, di integrazione degli stranieri sottoposti ad esecuzione penale, di cura ed assistenza sanitaria;
- realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato e percorsi di giustizia riparativa e mediazione penale.

L'Accordo punta, quindi, sulla promozione del coinvolgimento dei diversi attori socio-istituzionali sia con riferimento ad una strategia di gestione integrata degli interventi sia tramite la programmazione condivisa delle azioni volte a favorire l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale.

Tali azioni si fondano sul ruolo centrale che le amministrazioni regionali rivestono in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro.

Alla Regione è affidato il compito di presentare specifiche proposte progettuali finanziate dal bilancio della Cassa e di concorrere con un cofinanziamento per un importo non inferiore al 30% di quanto assegnato; la Regione potrà comunque provvedere con progetti anche autonomamente finanziati.

**Comma 15** Ruolo cruciale per il funzionamento del programma di cui alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 18 è svolto dall'équipe multidisciplinare, chiamata a progettare, attuare e monitorare il piano



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

personalizzato di interventi finalizzati al sostegno e all'emancipazione delle famiglie destinatarie del REIS, coinvolgendole attivamente nel processo di superamento delle condizioni di deprivazione.

Per l'ottimale funzionamento dell'equipe è necessario il coinvolgimento di diversi attori istituzionali. Si citano a titolo esemplificativo: ASPAL, Uffici Scolastici Provinciali, INAIL, Uffici di Esecuzione Penale, ATS. Finora l'avvio delle equipe ed il relativo coordinamento è stato limitato dalla mancata previsione di un "fondo" dedicato al suo funzionamento. Per tale ragione si è reso necessario l'intervento normativo proposto.

**Comma 16** Con la norma si intende finanziare un progetto di ricerca sulla valutazione continua dei percorsi riabilitativi nelle cerebrolesioni acute acquisite promosso da IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico) con la collaborazione dalla GIVITI (gruppo italiano per la valutazione degli interventi di terapia intensiva).

**Comma 17** Con la norma si intende promuovere e sviluppare sul territorio azioni per migliorare la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica, attraverso il sostegno delle donne con alopecia da chemioterapia e delle loro famiglie anche per il tramite di un contributo economico per l'acquisto della parrucca.

**Comma 18** Con la norma si intende riconoscere e valorizzare la funzione sociale, aggregativa, educativa e formativa svolta dalle parrocchie e dagli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose.

Art. 5

**Disposizioni in materia di personale e funzionamento della Regione**

**Comma 1** La norma, che incide sul bilancio 2020-2022 e 2023, è finalizzata alla concessione al F.I.T.Q. del contributo necessario per il sostenimento degli oneri concernenti il rinnovo della licenza del supporto informatico del Fondo nonché l'estensione del supporto medesimo.

**Comma 2** La norma si rende necessaria al fine del completamento del supporto informativo del FITQ alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e alle altre disposizioni di legge applicabili, in quanto organismo strumentale della Regione.

**Comma 3** La norma si rende necessaria al fine di dare interpretazione all'articolo 29, comma 1, della legge regionale 13 novembre 1998, n.31, per quanto attiene al conferimento delle funzioni di direttore generale.

Art. 6

**Disposizioni in materia di pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo**

**Comma 1** La norma consente la copertura delle spese sostenute e rendicontate dell'Università di Sassari per il progetto "Corpus delle antichità fenicie e puniche della Sardegna". La somma necessaria al pagamento, di cui alla presente norma, impegnata nell'esercizio 2007 era in perenzione ed è stata cancellata per errore in sede di riaccertamento 2018. La copertura finanziaria è assicurata con quota parte delle risorse derivanti dall'abrogazione dei commi 20 e 42 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018.

**Comma 2** La norma si rende necessaria per consentire la copertura delle spese sostenute e rendicontate dal Comune di San Vero Milis per il progetto "Programma di valorizzazione territoriale: opere per la fruizione pubblica di beni culturali (domus de Janas Serra Is Araus, Museo)." La somma necessaria al pagamento, di cui alla presente norma, era stata disimpegnata per mero errore materiale. La copertura



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

finanziaria è assicurata con quota parte delle risorse derivanti dall'abrogazione dei commi 20 e 42 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018.

**Comma 3** Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 2006 prevede che ai fini dell'erogazione dei contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento di enti e istituzioni culturali e scientifiche di particolare importanza presenti in ambito regionale sia istituito un fondo unico la cui articolazione è definita con decreto dell'Assessore regionale competente sulla base del parere di una apposita commissione scientifica costituita da tre esperti di riconosciuta e documentata competenza nazionale ed internazionale. Attualmente i componenti la commissione, incaricata dell'accertamento dei requisiti e della valutazione delle attività programmate e realizzate, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato a uno. Con il presente comma, al fine di consentire una nomina dei commissari in tempi più veloci e abbreviando i tempi del procedimento amministrativo, si dispone che la nomina della commissione del fondo unico, venga effettuata da parte dell'Assessore Regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

**Comma 4** La norma prevede una ulteriore proroga dei termini per i progetti di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e per i progetti per le biblioteche e gli archivi storici il cui termine è stato in precedenza prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo art. 8, comma 9, della L.R. n. 1/2018, tenendo in considerazione la vigenza del regime di aiuti SA.4949S. Il presente comma porta il termine suddetto al 31 dicembre 2021, la copertura dei relativi oneri è assicurata dal bilancio 2019-2021.

**Comma 5** La presente norma si rende necessaria per consentire l'impegno e l'erogazione delle risorse per garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie del Consorzio, nelle more della costituzione del nuovo organismo che ne assorbirà le funzioni e i compiti.

**Comma 6** La presente norma prevede l'incremento delle risorse finanziarie destinate all'erogazione di contributi a favore degli enti locali per l'impiantistica sportiva al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria già in essere. L'incremento si è reso necessario in quanto la dotazione finanziari prevista nella legge di stabilità è risultata insufficiente.

**Comma 7** La modifica si rende necessaria per rendere applicabile la norma. La norma non comporta ulteriori spese.

**Comma 8** L'articolo 4, comma 1 della L.R. 15 ottobre 1997, n.28 prevede che i Comuni, singoli o associati, che intendono beneficiare dei finanziamenti a favore delle attività delle scuole civiche di musica devono presentare all'Assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, entro il mese di marzo precedente all'anno scolastico di riferimento, apposita domanda di contributo a sostegno delle attività che intendono realizzare. Nel corso del 2019 alcune istanze sono state presentate con ritardo a causa di problemi tecnici o amministrativi degli enti locali titolari delle scuole civiche di musica. Con il presente comma si prevede una proroga del termine fissato dalla legge regionale 28 del 1997 al fine di consentire la concessione del contributo anche agli enti che nel corso del 2019 hanno avuto problemi nella presentazione delle istanze. La copertura finanziaria è assicurata dalle risorse a ciò destinate nel bilancio 2019-2021.

**Comma 9** La modifica della norma permette lo snellimento e la semplificazione del procedimento amministrativo sia per gli organismi beneficiari che per l'Amministrazione regionale. La norma non comporta ulteriori spese.

**Comma 10** La spesa consente al Comune, mediante convenzioni con le Università di Cagliari e Sassari, la valorizzazione e le operazioni di ampliamento del sito archeologico. La copertura finanziaria è assicurata con pari riduzioni di spesa di interventi di competenza della Direzione generale Beni culturali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Comma 11** La norma prevede di adeguare i compensi dei componenti la Commissione tecnico-artistica che supporta l'assessorato competente in materia di cultura, spettacolo e sport nella valutazione e selezione delle opere cinematografiche realizzate o girate prevalentemente in Sardegna, al profilo soggettivo dei componenti e alle caratteristiche della loro attività. La norma non comporta ulteriori spese in quanto i compensi gravano sulle spese di funzionamento della commissione.

**Comma 12** Con la presente norma si finanziano le spese da sostenere per la partecipazione alla partita di qualificazione ai Campionati europei 2021 "Italia - Repubblica Ceca" della nazionale femminile senior. La norma non comporta ulteriori spese, essendo l'intervento sostitutivo di quello finanziato originariamente dal comma 95 dell'articolo 11 della legge regionale n. 48 del 2018.

**Comma 13** Le attività per quale è concesso il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, lettera g) della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche ed integrazioni continuano ad essere svolte dall'Istituto Euromediterraneo ISR di Tempio Ampurias, pertanto con la presente norma il contributo continuerà ad essere percepito dall'Istituto sopracitato. La norma non comporta ulteriori spese.

**Comma 14** La presente disposizione prevede l'abrogazione della seguente norma "È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 150.000 in favore dell'associazione "Prohairesis" per l'organizzazione a Fonni della prima edizione del corso di formazione per gli operatori delle imprese culturali della Sardegna (missione 05 - programma 02 - titolo 1)." Nel corso del 2019, il beneficiario non ha risposto alla nota di comunicazione del contributo e, in considerazione del fatto che le attività, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, devono essere svolte nell'anno di concessione del contributo, non pare siano realizzabili. In applicazione dei principi di economicità ed efficacia è conveniente riprogrammare le risorse su altri interventi.

**Comma 15** Il presente comma prevede l'abrogazione della seguente norma: "È autorizzata, per l'anno 2019, la spesa di euro 100.000 in favore dell'associazione culturale e di promozione del territorio "OSA", con sede a Sassari, per la realizzazione del progetto "La ricerca della qualità di vita in Sardegna" (missione 05 - programma 02 - titolo 1)". Il beneficiario non ha risposto alla nota di comunicazione del contributo e in considerazione del fatto che le attività, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, devono essere svolte nell'anno di concessione del contributo, non pare siano realizzabili. In applicazione dei principi di economicità ed efficacia si ritiene opportuno riprogrammare le risorse su altri interventi.

**Comma 16** La presente dispone la concessione di un contributo per la copertura delle spese sostenute e rendicontate dal Comune di Cagliari per la realizzazione della programmazione di attività di pubblico spettacolo nell'annualità 2002 ai sensi della L.R. n. 28 del 10 novembre 1995. La somma necessaria al pagamento, di cui alla presente norma, già riassegnata nell'anno 2005 ma non liquidata entro i termini era quindi andata in economia. Si tratta dunque di una somma dovuta. La copertura finanziaria è assicurata con pari riduzioni di spesa di interventi di competenza della Direzione generale Beni culturali.

**Comma 17** La presente norma si rende necessaria verificata la sussistenza dell'obbligo a pagare il saldo dei lavori in argomento per consentire la copertura di spese già sostenute e rendicontate dal Comune di Bortigiadas. La somma necessaria al pagamento, di cui alla presente norma, impegnata nell'esercizio 2008 è stata cancellata ai sensi dell'art. 60, comma 12 bis della L.R. 2.8.2006, n. 11.

**Comma 18** L'intervento finanziato precedentemente all'anno 2008, è stato definanziato per effetto dell'art. 5, comma 9 della L.R. 9.3.2015, n. 5 (finanziaria 2015).

Il Comune di Villagrande Strisaili ha richiesto il pagamento del saldo per poter riconoscere all'impresa esecutrice dei lavori le somme dovute non corrisposte per effetto del citato definanziamento.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Per la Regione sussiste l'obbligo di liquidare e pagare l'importo a saldo, perché l'intervento rientra tra quei casi in cui la mancata richiesta di pagamento nei termini previsti dalla predetta Legge Regionale è imputabile a controversie insorte durante la realizzazione delle opere, inoltre, rientra nella casistica prevista nella deliberazione della Giunta regionale n. 9/4 del 14.2.2017 - recante atto di indirizzo interpretativo e applicativo dell'art. 5, comma 9 della L.R. 9.3.2015, n. 5 impartito ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 31/1998 - in quanto i lavori vennero terminati precedentemente alla data di entrata in vigore della predetta legge regionale.

**Comma 19** Attraverso l'ulteriore autorizzazione di spesa prevista dalla presente norma si riesce a soddisfare il fabbisogno relativo agli interventi dello sport di cui all'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna).

**Comma 20** Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 sono stati avviati progetti contro la dispersione scolastica di durata biennale. Al fine di agevolare la Governance degli interventi, la Regione ha individuato tramite Avviso pubblico alcune Autonomie scolastiche per l'anno scolastico 2018/2019, che hanno svolto attività di raccordo e supporto a favore delle Autonomie beneficiarie dei contributi destinati al contrasto della dispersione scolastica. Si rende necessario, pertanto, prorogare tale attività di supporto anche per l'anno scolastico 2019/2020.

**Comma 21** Al fine di aumentare il sostegno al diritto allo studio, in complementarietà con gli interventi attuati dal MIUR, si ritiene opportuno incrementare le risorse da destinare all'erogazione di borse di studio agli studenti frequentanti la scuola pubblica primaria e secondaria di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate.

**Comma 22** La L.R. n. 12 del 23 maggio 2013, prevede che la quota libera dell'avanzo di amministrazione degli Enti del Sistema Regione vada riversata alle entrate della Regione. Con la presente norma si intende riprogrammare le risorse riversate dall'ERSU di Sassari destinandole ai seguenti interventi ritenuti di importanza strategica:

- potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni a carico degli enti locali;
- erogazione borse di studio agli studenti frequentanti la scuola pubblica primaria e secondaria di primo e secondo grado appartenenti a famiglie svantaggiate al fine di aumentare il sostegno al diritto allo studio in complementarietà con gli interventi attuati dal MIUR;
- attivazione di corsi di formazione e qualificazione professionale di figure di educatore professionale socio-pedagogico e per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno, al fine di far fronte alla diffusa carenza di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, nella scuola d'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I e di II grado;
- avviamento di percorsi formativi attinenti le aree di competenza degli ITS sardi attualmente costituiti (energia, logistica e agroalimentare);
- attività di raccordo e supporto tra la Regione Sardegna e le Autonomie scolastiche beneficiarie dei contributi destinati al contrasto della dispersione scolastica.

**Comma 23** Nel rispetto del disposto di cui all'art. 73, comma 5, lett. c) della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 viene garantito lo svolgimento dei servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap diversamente abili o in situazioni di svantaggio.

**Comma 24** Al fine di promuovere la cultura sarda, in occasione dell'evento Matera della Cultura 2019, si ritiene necessario ed opportuno erogare un contributo straordinario al Comune di Nuoro, per consentire la partecipazione all'evento in questione.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Comma 25** Contributo al comune di Alghero per la sistemazione del palacongressi che ai fini di un pieno ripristino della sua utilizzazione necessita di interventi di manutenzione ordinaria per euro 1 MI e straordinaria per euro 2 MI.

**Comma 26** La norma finanzia l'unione dei comuni del GUILCER per l'acquisto del Teatro Grazia Deledda situato nel comune di Paulilatino. La struttura è punto di riferimento culturale per tutto il centro Sardegna già dal 1986 e, sin dalle sue prime stagioni, ha ospitato attività teatrali, musicali e di danza. Si tratta dell'unico teatro della provincia di Oristano con particolari caratteristiche tecniche, quali le dimensioni del palcoscenico, la propagazione uniforme dei suoni, un golfo mistico e tutti i servizi tecnici essenziali e rappresenta un patrimonio inestimabile da salvaguardare e valorizzare. In passato sono state investite nella struttura ingenti risorse, in particolare nel 2006, quando è stata completamente ampliata e ristrutturata. Considerata l'importanza culturale che il Teatro Grazia Deledda riveste, grazie anche alla sua collocazione geografica e al suo importante bacino di utenza, l'Unione dei Comuni del Guilcer vuole acquisirne la proprietà a salvaguardia del patrimonio immobiliare e di un futuro progetto artistico condiviso da tutti i comuni del territorio.

**Comma 27** Il presente comma prevede la concessione di un contributo straordinario al Comune di Olbia per progettazione e la realizzazione di una pista di motocross di livello internazionale, al fine di fornire alla Sardegna un attrattore sportivo di livello mondiale.

**Comma 28** In considerazione del fatto che il turismo sportivo sta diventando uno dei maggiori attrattori per far conoscere le bellezze delle realtà locali, come già ampiamente sperimentato nel resto d'Italia e in Europa, la presente norma ripropone la concessione di un contributo a favore del Comune di Aritzo, meta scelta per i propri ritiri di precampionato dalle squadre sportive Cagliari Calcio e Dinamo Sassari, per la realizzazione della manifestazione sportiva "Ritiro Cagliari calcio" e "Ritiro Dinamo Banco di Sardegna Sassari".

**Comma 29** Il presente comma prevede la concessione di un contributo di euro 400.000 a favore del comune di Cagliari per far fronte agli interventi di emergenza sul sito archeologico della Chiesa di Sant'Avendrace.

**Comma 30** La presente norma dispone la concessione di un contributo di euro 203.000 per la progettazione e la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Parrocchia di San Giacomo apostolo di Orosei.

**Comma 31** La norma prevede la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore del Comune di Sant'Antioco per la realizzazione di interventi di recupero e manutenzione straordinaria del Campanile della Basilica sita nel medesimo Comune.

**Comma 32** La norma dispone la concessione di un contributo di euro 120.000 per l'organizzazione delle celebrazioni della ricorrenza del quattrocentenario dell'Università degli Studi di Cagliari dalla fondazione 1620-2020".

**Comma 33** La norma dispone la concessione di un contributo straordinario a favore della diocesi di Tempio Ampurias del comune Tempio per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'oratorio della parrocchia di San Niccolò da Bari.

**Comma 34** Con il presente comma il contributo concesso con la legge di stabilità a favore dell'associazione culturale "Filo dell'acqua", senza scopo di lucro, con sede in Sant'Antioco per la conservazione, salvaguardia e valorizzazione dell'arte del bisso del maestro Chiara ", per lo svolgimento



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

dell'attività di formazione e per la gestione del Museo del bisso, viene ridotto e riprogrammato per essere destinato all'acquisto della sede del Museo del bisso.

**Comma 35** Il progetto EAT nasce per focalizzare l'attenzione sul tema della corretta alimentazione, una nuova educazione alimentare che ci insegni e ci stimoli ad uno stile di vita corretto. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di seminari, nel corso del 2019 durante il primo incontro è stato effettuato un focus sui disturbi alimentari quali lanoressia, la bulimia, il Binge Eating Disorder (BAD) detto anche disturbo da alimentazione incontrollata e la sindrome da alimentazione notturna, in inglese Night Eating Syndrome (NES). Attraverso il presente finanziamento si intende proseguire nell'attività di sensibilizzazione sull'argomento, al fine di allargare il discorso a tutto ciò che concerne il benessere alimentare, l'utilità dell'esercizio e di una dieta sana.

**Comma 36** Con il presente comma si dispone la concessione di un contributo di euro 80.000 a favore dell'Associazione A. Doc - Associazione Docenti per la realizzazione del progetto Il futuro della memoria.

**Comma 37** Con il presente comma si prevede per il 2019 il finanziamento del progetto sperimentale di inclusione sociale a favore di persone in situazioni di disabilità o di forte disagio sociale, basato sullo sport, sull'arte e sul gioco attraverso la concessione di un contributo di euro 80.000 a favore dell'Associazione ASD Giocaus Impari Sport e divertimento.

**Comma 38** Le diocesi della Sardegna sono depositarie dei Quinque Libri, manoscritti parrocchiali contenenti le registrazioni degli atti di battesimo, cresima, matrimonio, morte e stati delle anime. Tali preziosi documenti costituiscono la fonte più importante per gli studi in ambito storico, antropologico, demografico, genealogico, medico, linguistico ed economico e suscitano un grande interesse non solo nella comunità scientifica, ma in tutti i cittadini che grazie ad essi possono ricostruire la storia della loro famiglia e delle relazioni tra gruppi familiari.

Negli anni '90 la Regione nell'ambito dei compiti di Soprintendenza ai beni librari, in collaborazione con la Conferenza Episcopale Sarda e con il sostegno della Sovrintendenza archivistica per la Sardegna, ha avviato un progetto di microfilmatura finalizzato al recupero e alla salvaguardia dei Quinque Libri. Il progetto è stato realizzato solo in parte e nel 2016 è stata riversata in formato digitale una porzione dei microfilm.

Le più recenti tecnologie di digitalizzazione permettono di riprodurre e conservare tale documentazione, rendendone agevole la consultazione su pc, grazie anche all'attivazione di nuove funzionalità di ricerca.

Considerando la rilevanza dei documenti posseduti dalle Diocesi di Cagliari e di Sassari e il bacino di utenza interessato alla consultazione, si ritiene di dover sostenere finanziariamente l'intervento di digitalizzazione dei Quinque Libri delle due Diocesi.

**Comma 39** Con il presente comma si prevede, per il 2020, la spesa di euro 394.000, in favore del comune di Ollolai per i lavori di messa a norma e completamento del campo comunale "Mario Cottu."

## Art. 7

### **Disposizioni in materia finanziaria e contabile**

**Comma 1** In data 7 novembre 2019 è stata firmata l'intesa tra il Governo e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica. L'Accordo al punto 9 prevede che la Regione Sardegna si impegna ad approvare specifiche disposizioni normative volte a modificare in coerenza con i termini dell'Accordo e della sentenza della Corte Costituzionale n.31 del 2019 le leggi regionali n. 48/2018 e n. 15/2019, nelle parti in cui normano in materia di accantonamenti a carico della Regione autonoma della Sardegna a titolo di concorso



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

alla finanza pubblica. Nelle more della disposizione legislativa nazionale si ritiene opportuno abrogare sin d'ora il comma 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale n.48 /2018. Nelle more della ratifica con legge di bilancio da parte dello Stato dell'Intesa siglata, il contributo alla finanza pubblica per il 2020 e 2021 si intende stanziato nel capitolo dedicato per l'importo di 383 MI da impegnarsi con mandato in commutazione di entrata secondo corretti principi contabili e per la restante parte fino alla concorrenza di 536 ML si intende accantonato e non impegnabile.

**Comma 2** In conseguenza dell'accordo di cui al comma 1 si ritiene coerente eliminare sin d'ora l'applicazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 15 del 2019.

**Comma 3** A seguito dei rilievi del Dipartimento della RGS di cui alla nota 10.10.2019 n. 224833 concernenti la legge regionale n. 15 del 2019, si ritiene opportuno riportare l'iscrizione in entrata alle sole riserve relative sulle tasse automobilistiche agli anni 2012 e 2013, oggetto di declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 31 del 2019, e non anche le somme riferentesi ai decreti del 2010 e 2011

Art. 8

**Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, alla legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9**

**Commi 1 - 10** I commi dall'1 al 10 contengono alcune modifiche al titolo II della legge regionale n. 8 del 15 marzo 2018, che si sono rese necessarie per armonizzare il testo della norma regionale alle disposizioni attuative del D.Lgs. n. 50/2016 indicate nel DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 relativamente alla programmazione dei lavori pubblici.

Si propone, inoltre, l'abrogazione del punto f), comma 5, dell'articolo 21 della legge regionale 13 marzo 2018 in quanto si ritiene che il compito dell'anagrafe delle opere pubbliche ivi prevista possa essere sostituita dall'istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) di cui alla Legge 16 novembre 2018 n. 130.

La proposta, infine, contiene alcune modifiche ed integrazioni all'ultimo comma dell'articolo 4, al fine di consentire il più ampio utilizzo della norma, che già dispone che una quota non superiore al 1.5% del finanziamento assentito all'opera possa essere destinata per attività di monitoraggio e assistenza tecnica e per l'acquisizione dei beni strumentali ritenuti necessari. Pertanto la proposta tende ad estendere l'applicazione anche ai finanziamenti che utilizzano risorse statali e comunitarie, quando non prevedano essi stessi la copertura di dette spese, ed ai soggetti attuatori rappresentati da enti strumentali e/o agenzie regionali (fatta eccezione per i servizi attinenti all'ingegneria e di supporto al RUP se già previsti nel quadro economico dell'opera).

**Comma 11** La realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio regionale è affidata a due figure commissariali: il Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Autonoma della Sardegna e il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, entrambe rappresentate dal Presidente della Regione.

Con il fine di assicurare il funzionamento dell'ufficio commissariale, l'art. 3 della legge-regionale 23 dicembre 2015, n. 35, ha disposto che "1. Una quota non superiore all'1,5 per cento delle risorse finanziarie regionali assegnate per la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna di cui al decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116[...] può essere impiegata per l'acquisizione di risorse umane dalle amministrazioni pubbliche, dagli enti e da società



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

pubbliche dei quali lo stesso Commissario può avvalersi al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione dei diversi istituti contrattuali, nonché per l'acquisizione di beni strumentali e per missioni. 2. La quota di cui al comma 1 grava sui quadri economici dei singoli interventi”.

L'articolo 3 della legge regionale n. 35/2015, nell'attuale formulazione, non può tuttavia trovare utile applicazione per gli interventi di competenza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.

Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Ufficio del Commissario di Governo la proposta di modifica normativa estende quindi l'applicazione dell'art. 3, comma 1 della legge-regionale 23 dicembre 2015, n. 35, attualmente limitata ai soli interventi in capo al Commissario Straordinario, anche a tutti gli interventi affidati al Commissario di Governo di cui l'art. 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

**Comma 12** La legge regionale 6 dicembre, n. 2006 ha profondamente innovato le procedure ed i ruoli previsti dalla legislazione di riferimento (R.D. n. 1775/1933 e s.m.i.) in materia di concessioni di derivazione. Infatti con l'art. 7 e succ. del R.D. n. 1775/1933 viene regolato il rapporto tra la P.A. (Stato, oggi Regione Sardegna in ragione della Legge Costituzionale n. 3/1947) – “concedente” e il richiedente il titolo a derivare che, in guisa del disciplinare regolante le modalità (disciplinare di concessione) viene qualificato “concessionario”.

Con l'art. 11 della L.R. n. 19/2006, invece, per il solo caso delle concessioni rilasciate ad Enti Pubbliche utilizzanti opere inserite nel sistema idrico multisettoriale regionale (S.I.M.R.) la Regione travalica il ruolo di “proprietario-concedente” assumendo anche quello di “concessionario” (cf. art. 11, comma 1 della L.R. n. 19/2006 “La Regione subentra nella sola titolarità di tutte le concessioni di acqua pubblica, o dei titoli a derivare.....”); pertanto oltre alla la titolarità delle reti e delle infrastrutture (facenti parte del Sistema Idrico Multisettoriale comprese le opere di derivazione di cui sopra) anche la titolarità delle concessioni ad esse inerenti rimangono in capo alla Regione mentre la sola gestione è attribuita ad ENAS (cf. art. 18 della L.R. n. 19/2006).

I compiti del gestore ENAS, Ente strumentale della Regione, sono poi elencati all'art. 19 della L.R. n. 19/2006 dove, tuttavia, oltre a quelli propri e tipici di una gestione (di mantenimento in funzione ed esercizio di un impianto o di una infrastruttura) sono individuati ulteriori compiti che ne ampliano le competenze, pur rimanendo nominalmente, diverso dal concessionario/proprietario); in particolare:

- progettare, realizzare, effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, degli impianti e delle opere del sistema idrico multisettoriale;
- predisporre i programmi di interventi ed il relativo piano finanziario inerenti al servizio di approvvigionamento multisettoriale dell'acqua;
- espletare gli ulteriori compiti, funzioni ed attività conferiti dalla Regione.

La definizione dei ruoli previsti dal R.D. 1775/1933 assume pertanto con la L.R. n. 19/2006 un diverso assetto che necessita di un'ulteriore definizione normativa in ragione della specificità e della diversa natura di ENAS, Ente Strumentale della Regione operante nella materia e delle strutture amministrative della Regione.

L'esigenza di attribuire al soggetto gestore parte degli oneri e obbligazioni previsti dalla vigente normativa per i titolari della concessione di derivazione e/o proprietari delle opere, si rende pertanto necessaria per meglio definire i compiti e le responsabilità derivanti dall'attività di gestione e di intervento nelle opere e infrastrutture del sistema idrico multisettoriale nel quadro ridefinito dalla L.R. n. 19/2006. Tra detti compiti, ad



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

esempio, rientrano quelli relativi alla materia della sicurezza delle infrastrutture e dei relativi necessari interventi di adeguamento.

In tal modo si possono superare le perplessità sorte sulla titolarità degli adempimenti posti in capo al concessionario o al proprietario dalla legge nel mutato quadro normativo. Secondo il modello concedente-concessionario statuito dal R.D. n. 1775/1933, infatti, la Regione, pur essendo titolare delle concessioni e proprietaria delle opere, e quindi attualmente soggetta agli oneri previsti dalla vigente normativa per i titolari della concessione di derivazione e dei proprietari delle opere, non è nelle migliori condizioni per adempiere tempestivamente a tali oneri in quanto non gestisce direttamente le opere e non svolge direttamente tutti i compiti previsti dall'art. 19 della L.R. n. 19/2006. D'altro lato invece, l'ENAS, in qualità di ente strumentale della Regione specificamente preposto alla materia come disciplinata dalla L.R. 19/2006 è nelle migliori condizioni di dare attuazione agli adempimenti normativi, posti in capo al concessionario, riguardanti le opere pubbliche multisettoriali.

**Commi 13-15** I commi dal 13 al 15 contengono alcune modifiche alla legge regionale 12 giugno 2006, n. 9. Gli articoli 60 e 61 della legge regionale 9/2006, stabiliscono rispettivamente la competenza della Regione (attualmente svolta dai Servizi del Genio Civile dell'Assessorato dei Lavori Pubblici) al rilascio delle concessioni di derivazione di acque superficiali e acque sotterranee, queste ultime per portate superiori o uguali a 10 l/sec (art. 60, comma 1, lett. f), mentre è ora attribuita alle unioni dei Comuni (per effetto della L.R. n. 2/2016, la competenza è stata finora svolta dalle Province) la competenza al rilascio di licenze di attingimento di acque superficiali e di autorizzazioni alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo e per usi domestici (art. 61, comma 1, lett. a e lett. b), nonché lo svolgimento delle relative funzioni di controllo e vigilanza (art. 1, comma 4 L.R. n. 17/2011).

Alla Regione spetta altresì la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico e l'introito dei relativi proventi (art. 60 comma 1 lett.g), mentre l'introito delle spese generali di controllo degli attingimenti e delle utilizzazioni delle acque sotterranee spetta alle Province.

Le proposte di modifica introdotte dal presente disegno di legge tendono a superare le problematiche connesse con l'attuale disciplina in materia di bilancio armonizzato.

Come noto, con l'atto amministrativo dell'accertamento vengono verificati e attestati (art. 53 D.Lgs. n. 118/2011) i requisiti della ragione del credito, la sussistenza di un idoneo titolo giuridico che dà luogo all'obbligazione attiva giuridicamente perfezionata, il soggetto debitore, l'ammontare del credito e la relativa scadenza.

I servizi territoriali per le opere idrauliche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici hanno evidenziato difficoltà oggettive in merito alla effettiva possibilità di procedere all'accertamento dei canoni relativi all'utilizzazione delle acque sotterranee (prelievi da pozzi) sulla base dei provvedimenti rilasciati dagli enti competenti ai sensi della già citata L.R. n. 9/2006. In particolare risulta di difficile verifica la regolarità dei versamenti, da parte dell'utenza, delle somme dovute per canoni e spese generali di controllo. Il mancato o irregolare versamento di tali somme comporta l'eventuale decadenza della concessione e, conseguentemente, l'assenza della ragione del credito ed il venir meno del requisito oggetto di verifica con l'atto di accertamento.

Al fine di risolvere tali criticità, si prevede che gli enti competenti al rilascio delle licenze di attingimento di acque superficiali e delle concessioni di utilizzazione delle acque sotterranee per portate inferiori a 10 litri al secondo, provvedano anche all'accertamento e all'introito dei relativi proventi.

**Commi 16-19** I commi dal 16 al 19 contengono modifiche all'art. 22 bis, commi 3, 5, 9 della legge regionale 2 dicembre 1989, n. 45.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Commi 20-21** Com'è noto, sulla base del dettato normativo (art. 15, comma 1, L.R. n. 4/2015 e s.m.i.) la Regione, al fine di assicurare il ruolo degli enti locali e la loro cooperazione per i fini del sistema idrico integrato, con atto deliberativo della Giunta regionale garantisce, entro cinque anni dalla entrata in vigore della legge, e quindi entro il 12 febbraio 2020, la cessione ai comuni delle proprie azioni in Abbanoa Spa, per un controvalore al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, al fine di mantenere una quota di partecipazione della Regione nella misura del 20 per cento del capitale sociale.

In forza di ciò con deliberazione n. 9/44 del 22.2.2019 la Giunta regionale ha avviato il processo di dismissione delle azioni. Tuttavia in considerazione della complessità della materia oggetto di trattazione e dei termini ristretti per le necessarie valutazioni in merito alle linee di indirizzo da definire per consentire la piena partecipazione di tutti i Comuni al processo di dismissione, con la deliberazione della Giunta regionale n. 12/4 del 5.4.2019 è stata temporaneamente sospeso il processo di dismissione delle azioni, per il tempo necessario ad acquisire gli elementi utili per una compiuta valutazione delle problematiche correlate alla dismissione.

A ciò si aggiunge la necessità, già evidenziata dalla Regione in occasione delle Assemblee dei soci di Abbanoa S.p.A. tenutesi per l'approvazione del bilancio al 31.12.2018, di procedere alla predisposizione di un piano di riorganizzazione aziendale che oltre a consentire il superamento di alcune criticità emerse nel corso della gestione aziendale, definisse la struttura organizzativa di base che governerà il Gestore dopo la fase di attuazione del Piano di Ristrutturazione, approvato con decisione della Commissione Europea C(2013)4986 del 31 luglio 2013, che avrà termine il 31.12.2019.

Per questi motivi si è ritenuto assolutamente necessario proporre la proroga di un anno per la conclusione delle operazioni di dismissione delle azioni in capo alla Regione Sardegna.

Con il secondo comma si propone infine, una modifica preordinata alla possibilità, per la Regione Sardegna di valutare l'opportunità di assicurare in via esclusiva agli enti locali il ruolo ad essi attribuito nella gestione del Servizio Idrico Integrato. Pertanto, contrariamente a quanto previsto dall'attuale dettato normativo che fissa nel 20% la quota Regionale la proposta emendativa prevede la possibilità di ridurre al di sotto del 20% detta quota, fino a renderla pari a zero. Fatta salva, naturalmente, ogni eventuale diversa valutazione che la Regione si riserverà di operare anche in ragione della forte identità territoriale caratterizzata, in particolare, dalla condizione di insularità e dalla specificità geomorfologica del proprio territorio.

Le suddette proposte normative, a carattere squisitamente tecnico, non esercitano alcun impatto sulla spesa e pertanto non necessitano di individuazione delle relative coperture finanziarie.

**Art. 9**

**Norma finanziaria**

Prevede la copertura finanziaria.

**Art. 10**

**Entrata in vigore**

Dispone l'entrata in vigore della legge.